Aviva Cover Drive

Contratto di Assicurazione
Incendio e Furto
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
Eventi Naturali e Catastrofali
Kasko
Infortuni
Tutela Legale
Cristalli
Imprevisti
Assistenza

CONTRATTI
SEMPLICI E CHIARI

625

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
AGGIORNATO AL 01/11/2019

Gruppo Aviva

INTRODUZIONE

Aviva Cover Drive offre garanzie per i rischi derivanti dalla circolazione dell'autovettura e dai danni subiti dalla stessa o dalle persone che la utilizzano. Le coperture assicurative offerte di seguito indicate sono **operanti solo se richiamate in polizza**; per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio alle relative sezioni delle Condizioni di Assicurazione.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

ESCLUSIONI

- box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie
- Frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33 Numero Verde gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI **MyAviva**

MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it.

INDICE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 1
2. INCENDIO E FURTO 4
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 4
ESCLUSIONI 4
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 5
3. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI 6
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 6
ESCLUSIONI 6
4. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI 8
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 8
ESCLUSIONI 8
5. KASKO 10
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 10
ESCLUSIONI 10
6. INFORTUNI 12
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 12
ESCLUSIONI 16
CONDIZIONE AGGIUNTIVA 17
8. TUTELA LEGALE 18
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 18
ESCLUSIONI 21
7. IMPREVISTI 23
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 23
8. CRISTALLI 25
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 25
9. ASSISTENZA 26
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 38
ESCLUSIONI 34

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE 36
12. NORME IN CASO DI SINISTRO 46
13. GLOSSARIO 58
13.1 GLOSSARIO GIURIDICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE 51
13.2 GLOSSARIO PER LA GARANZIA ASSISTENZA 54

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.2 DURATA DEL CONTATTO E PERIODO DI COPERTURA

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza, per un periodo pari alla durata stabilita nella stessa.

ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio va eseguito in un'unica soluzione presso l'Intermediario dove è stato concluso il contratto.

ART. 1.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

ART. 1.5 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

CONDIZIONI SPECIALI
(valide solo se espressamente richiamate nel Contratto)

ART. 1.8 VINCOLO LEASING

In caso di vincolo a favore della società di leasing indicata in polizza; Aviva Italia s'impegna nei confronti di detta società per la durata della polizza a comunicarle ogni sinistro in cui sia stata coinvolta il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di sinistro incendio, furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali,

eventi catastrofali e kasko l'indennizzo è corrisposto, a norma dell'art.1891, 2° comma, del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria.

ART. 1.9 VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore indicato in polizza, Aviva Italia s'impegna nei confronti di detta società per la durata della polizza a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia e a non pagare in caso di sinistro incendio, furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

2. INCENDIO E FURTO

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

INCENDIO

Incendio con sviluppo di fiamma, Esplosione, Scoppio e Azione del fulmine.

FURTO

Furto totale o parziale; sono compresi i danni prodotti all'Autovettura:

- nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in essa contenute;
- da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dall'Autovettura durante la Circolazione successiva al Furto.

Gli scoperti per la garanzia Furto sono quelli indicati in polizza.

ESCLUSIONI

ART. 2.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;

d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) derivanti da furto di motoveicoli per i quali non sia stato adottato, durante la sosta su area pubblica, un efficace congegno di bloccaggio.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate nel Contratto)

ART. 3.3 FURTO TOTALE SENZA RITROVAMENTO ED INCENDIO

L'assicurazione è prestata per il solo Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura e per l'Incendio della stessa. Sono esclusi i danni prodotti all'Autovettura nel tentativo di commettere tali reati. In caso di ritrovamento dell'Autovettura o di sue parti, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui le spese di riparazione superino l'80% del Valore commerciale dell'Autovettura al momento del Sinistro.

ART. 3.4 SISTEMI DI PROTEZIONE FURTO

La garanzia Furto è prestata sul presupposto che l'Autovettura sia dotata di almeno uno dei seguenti mezzi di protezione dichiarati in Polizza:

a) **Antifurto immobilizzatore** installato dalla casa costruttrice, costituito da un Antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e s'inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi;

b) **Antifurto elettronico** installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un insieme di congegni elettronici per impedire l'avviamento del motore;

c) **Antifurto satellitare** installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un sistema che allerta un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare Contratto di telesorveglianza. La suddetta centrale segnala il Furto o il tentativo di Furto ad apposita struttura e/o al titolare del Contratto di sorveglianza, individuando, tramite la tecnologia GPS, l'esatta posizione dell'Autovettura.

3. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

ATTI VANDALICI

Azioni effettuate con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

ESCLUSIONI

ART. 3.2 ESCLUSIONI ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 3.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

EVENTI SOCIOPOLITICI
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

ESCLUSIONI

ART. 3.4 ESCLUSIONI EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
c) causati da atti vandalici.

4. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

EVENTI NATURALI

Allagamenti, tempeste di vento, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali.

EVENTI CATASTROFALI

Terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche.

ESCLUSIONI

ART. 4.2 ESCLUSIONI EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
b) di acqua penetrata all'interno dell'Autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
c) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 4.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura

- inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

EVENTI NATURALI
Allagamenti, tempeste di vento, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali.

ESCLUSIONI

ART. 4.4 ESCLUSIONI EVENTI NATURALI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche;
b) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
c) di acqua penetrata all'interno dell'Autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
d) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

5. KASKO

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del Conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

KASKO TOTALE
Collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli mobili o fissi, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada, urto con pedoni, biciclette e animali.

COLLISIONE
Collisione con veicoli identificati, urto con pedoni e biciclette.

URTO CON ANIMALI
Urto con animali.

ART. 5.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Conducente dell'Autovettura debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

ESCLUSIONI

ART. 5.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;

b) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
c) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di Autovettura guidata da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
d) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente in stato di ebbrezza (salvo che sia operante la condizione aggiuntiva per la responsabilità civile "Rinuncia alla Rivalsa") o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
e) in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada);
f) verificatisi durante la Circolazione abusiva dell'Autovettura a seguito di Furto;
g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria in assenza di altri danni i dennizzabili a termini di Polizza.

7. INFORTUNI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura gli infortuni subiti dal Conducente dell'Autovettura occorsi durante la Circolazione.
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalle operazioni rese necessarie per la ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la Circolazione stessa. Sono inoltre risarcibili gli infortuni occorsi al Conducente durante la salita e la discesa dall'Autovettura e durante la chiusura e/o apertura degli sportelli dell'Autovettura stessa.

ART. 7.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART. 7.3 MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'Infortunio è avvenuto, la Società liquida agli eredi in parti uguali la Somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 7.6 "Cumulo di indennità - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte".

ART. 7.4 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa dovesse verificarsi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla Somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai Valori e ai criteri sottoelencati.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE		
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
ANCHILOSI		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
dello sciatico popliteo esterno	15%	
AMPUTAZIONE		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	

di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
di un piede	40%
di ambedue i piedi	100%
di un alluce	5%
di un altro dito del piede	1%
della falange ungueale dell'alluce	2,5%
SORDITÀ COMPLETA	
di un orecchio	10%
di ambedue gli orecchi	40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
POSTUMI DI FRATTURA	
scomposta di una costa	1%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra cervicale	12%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra dorsale	5%
somatica con deformazione a cune di12° dorsale	10%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra lombare	10%
di un metamero sacrale	3%
di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO	
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato Sinistro e viceversa.
In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il Valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla Somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il Valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai Valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

ART. 7.5 SPESE DI CURA

La Società rimborsa le spese di cura sostenute dall'Assicurato, e non coperte da altre Assicurazioni private o sociali, per:

- prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
- esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'Infortunio;
- uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
- terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
- rette di degenza in ospedale o clinica;
- spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica.

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle ricevute originali di quanto pagato e deve essere presentata entro un mese dal termine della cura medica o del ricovero.
Se, pur usufruendone, una parte delle spese rimanga a carico dell'Assicurato la garanzia vale, nei limiti convenuti, per l'eccedenza di spesa non coperta dall'Assistenza sociale.
In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, qualora le spese relative siano poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi a essere assolutamente impegnata, la Società corrisponde all'Assicurato, per ciascun giorno di comprovata degenza nell'istituto, in sostituzione del rimborso delle spese di cura, una indennità giornaliera pari all'1% della Somma assicurata a suo favore per tale titolo e per un massimo di 60 giorni per evento. A questi effetti il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano come un unico giorno.

ART. 7.6 CUMULO DI INDENNITÀ – Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte.

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato dovesse morire, la Società corrisponde agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chieda il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato

oppure, in mancanza,

- l'importo offerto

oppure, se non vi è ancora stata l'offerta

- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalla Garanzia 7.4 Infortuni delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, andrà fornita alla Società la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi, dovranno fornire alla Società:

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;

- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.

ART. 7.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'Infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.

ESCLUSIONI

ART. 7.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
b) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione dell'Autovettura guidata da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
c) avvenuti quando l'Autovettura sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;

d) avvenuti quando l'Autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di Circolazione;
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
f) occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
g) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
h) avvenuti in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada).

CONDIZIONE AGGIUNTIVA
(valide solo se espressamente richiamate nel Contratto)

ART. 7.9 TABELLA INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 7.4 si intende sostituita con quella di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente Contratto.

8. TUTELA LEGALE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete;

  entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

  entro il limite massimo di 1.100€;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente

  entro il limite massimo di 11.000€.

L'importo della cauzione è anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita a DAS la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.
L'importo anticipato deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, DAS conteggia gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 8.2 AMBITO GARANZIA

L'assicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso dell'Autovettura indicata in Polizza:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada), purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in Polizza.
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;

   per le quali il Valore in lite sia superiore a 200€.

L'assicurazione è inoltre prestata per:

d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della Circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) ottenere il dissequestro dell'Autovettura rimasta coinvolta in un incidente con terzi;
f) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di

pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un Incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

g) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa, ove la Sanzione amministrativa non sia connessa a un incidente della Circolazione stradale. La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa sia pari o superiore a 100€.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

ART. 8.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che dovessero verificarsi e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 8.4 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del Contratto.
Se il Contratto è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.
La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del Contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente**.**

ART. 8.5 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il Proprietario, il Conducente e i trasportati sull'Autovettura indicata in Polizza.

ART. 8.6 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, DAS fornisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza. L'Assicurato in orario d'ufficio può:

- **telefonare al numero Verde 800.341.143;**
- **scrivere a consuldas@das.it,**

per ottenere:
– consulenza legale;
– chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
– consultazione preventiva ed Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ESCLUSIONI

ART. 8.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 8.2 – lettere f) e g);

c) per acquisto di beni mobili registrati;
d) se il Conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida dell'Autovettura secondo la normativa vigente;
e) se il Conducente guidi l'Autovettura con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il Conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
f) se l'Autovettura non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti;
g) se l'Autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di Circolazione.

9. IMPREVISTI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie sottoriportate i Massimali indicati devono intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

1) **PERDITA DELLE CHIAVI**

   La Società rimborsa **fino ad un massimo di 300€** le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'Autovettura e/o di sbloccaggio del sistema Antifurto, per l'eventuale sostituzione delle chiavi, delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema Antifurto.

2) **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ**

   La Società corrisponde all'Assicurato le spese sostenute per l'immatricolazione di una nuova Autovettura o quelle relative al passaggio di proprietà di un'Autovettura usata, in caso di perdita totale dell'Autovettura o l'antieconomicità della sua riparazione,

   In caso di Furto della sola targa la Società rimborsa le spese di reimmatricolazione dell'Autovettura fino ad un massimo di 400€. L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia alla Società.

3) **BAGAGLIO**

   La Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di 400€,** in caso di Incendio o Incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati.

   Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli e altri Valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare Valore artistico e d'artigianato.

4) **SPESE DI RICOVERO DELL'AUTOVETTURA**

   La Società rimborsa **fino ad un massimo di 300€** le spese che l'Assicurato ha sostenuto per il trasporto e la custodia dell'Autovettura, disposto dall'Autorità, in caso di Incendio o Furto totale seguito dal ritrovamento dell'Autovettura.

5) **IMPOSTA DI PROPRIETÀ**
La Società corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota di imposta di proprietà per il periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla scadenza dell'imposta pagata, in caso di perdita totale dell'Autovettura.

6) **SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 1.500€** le spese sostenute per eliminare i danni alla tappezzeria dell'Autovettura e ai vestiti delle persone trasportate e del Conducente, causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali a una struttura di soccorso medico. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ente che ha effettuato il soccorso.

7) **RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA**
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino e/o sostituzione airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sull'Autovettura **fino ad un massimo di 1.500€** conseguenti ad urto o Incidente stradale oggettivamente riscontrabili; **restano esclusi i danni causati da malfunzionamento o da normale usura**.

8) **REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 200€** le spese sostenute per il reperimento dei documenti richiesti per la liquidazione del Sinistro, in caso di Furto totale dell'Autovettura.

9) **CUSTODIA AUTOVETTURA SEQUESTRATA**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 200€** le spese sostenute dall'Assicurato per la custodia, nell'attesa di ottenere lo svincolo, dell'Autovettura sequestrata con provvedimento dell'Autorità, in caso di Incidente stradale.

10) **RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DELL'AUTOVETTURA**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 300€** le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio dell'Autovettura disposto dall'Autorità, in caso di Incendio e Furto dal giorno del ritrovamento del veicolo a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

11) **DUPLICATO PATENTE**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 200€** le spese sostenute dall'Assicurato per ottenere il duplicato della patente, fermo l'obbligo dell'esibizione della denuncia presentata all'Autorità, in caso di Incendio, Furto o smarrimento della stessa. Nel caso il Contraente sia una Società, la garanzia opera esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

10. CRISTALLI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i danni, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi:

- ai cristalli dell'Autovettura (tetto panoramico, parabrezza, lunotto posteriore, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili);
- ai materiali trasparenti (compreso il plexiglass) del tettuccio apribile o dei finestrini.

L'assicurazione non è operante:

- per le rigature e simili;
- per i danni ai gruppi ottici o agli specchietti retrovisori interni ed esterni;
- per i danni causati ad altre parti dell'Autovettura a seguito della rottura dei cristalli.

ART. 10.2 CENTRO CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato:

- la garanzia è prestata **fino ad un massimo di 1.000€** per Sinistro e per anno assicurativo**;**
- se il cristallo scheggiato viene riparato anziché sostituito, il relativo costo non intacca il massimale previsto per anno assicurativo;
- il pagamento dell'intervento, nel limite della Somma assicurata, è assolto direttamente dalla Società.

L'elenco dei centri convenzionati è disponibile nel sito www.aviva.it.

ART. 10.3 CENTRO NON CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata **fino ad un massimo di 350€** per Sinistro e per anno assicurativo.

11. ASSISTENZA

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

La Società presta il servizio di Assistenza tramite Blue Assistance S.p.A., con sede a Torino in via Santa Maria 11.

ART. 11.1 DEPANNAGE O TRAINO

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura in seguito ad un Sinistro sia danneggiata in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, provvede ad inviare un'Officina Mobile per l'eventuale riparazione sul posto oppure un mezzo di soccorso per trainarla al più vicino punto di Assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina **entro un raggio di 50 chilometri e fino ad un massimo di 350€ per ogni Sinistro**. Qualora si riscontri l'impossibilità di portare l'Autovettura presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Società.
Il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso restano a carico dell'Assicurato.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura sia uscita dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterla in condizioni di essere trainata, provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendo a proprio carico il costo **fino ad un massimo di 500€ per ogni Sinistro**.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.3 FORATURA E CAMBIO DI UNO O PIÙ PNEUMATICI

La Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura degli stessi (degonfiamento e/o distruzione, Scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura tale da renderli inutilizzabili in condizioni di piena sicurezza).

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.4 ERRATO O MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

La Centrale Operativa, a seguito di esaurimento del carburante dell'Autovettura, provvede all'invio di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo del carburante resta interamente a carico dell'Assicurato.
Qualora l'Autovettura venga erroneamente rifornita con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per trainare l'Autovettura, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina **entro un raggio di 50 chilometri** e tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 350€ per ogni evento**. Qualora si riscontri l'impossibilità di portare l'Autovettura presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Società.

ART. 11.5 MONTAGGIO CATENE DA NEVE

La Centrale Operativa, quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di Assistenza, provvede ad inviare un proprio incaricato per procedere al montaggio delle catene da neve in dotazione all'Autovettura, **con il limite di un intervento per annualità assicurativa.**

ART. 11.6 TAXI

La Centrale Operativa, qualora a seguito di Sinistro l'Autovettura sia inutilizzabile, mette a disposizione del Conducente e dei trasportati un taxi per consentire loro di rientrare nella propria abitazione o in hotel.
La garanzia opera solo nel territorio italiano, ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'Assicurato e con un massimo di 200€ per ogni evento.

ART. 11.7 PERNOTTAMENTO IN HOTEL

La Centrale Operativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del Sinistro o di riparazione dell'Autovettura, le camere necessarie con trattamento di pernottamento e prima colazione qualora, in conseguenza di Sinistro, l'Autovettura resti inutilizzabile e:

- la riparazione comporti almeno 8 ore di manodopera certificata da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa;

- una delle persone coinvolte occupanti l'Autovettura venga ricoverata in ospedale e le altre intendano rimanere ad assisterlo.

La Società tiene a proprio carico, **per un periodo massimo di 3 giorni e con il limite complessivo di 350€ per ogni evento, le spese relative**:

- al pernottamento nelle prime tre notti successive al verificarsi dell'incidente, **con un massimo di 100€ al giorno;**
- al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione dell'Autovettura all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni.

In assenza di documentazione comprovante lo stato dell'Autovettura e qualora l'incidente occorra nelle ore notturne fra le 20:00 e le 7:00, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato terrà a proprio carico i costi relativi **ad una notte di pernottamento con un massimo di 100€;** il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo **con un massimo di 200€.**
La Centrale Operativa si riserva comunque la facoltà di richiedere a posteriori la documentazione comprovante lo stato di impossibilità di utilizzo dell'Autovettura.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.8 DEMOLIZIONE

La Centrale Operativa organizza il recupero dell'Autovettura mediante carro attrezzi e la sua demolizione qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti debba procedere alla cancellazione al PRA e alla successiva demolizione dell'Autovettura.
L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna dell'Autovettura, la seguente documentazione:

- **carta di Circolazione in originale;**
- **foglio complementare o certificato di proprietà in originale;**
- **targhe dell'Autovettura.**

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve consegnare:

- **originale della denuncia sostitutiva e il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti;**
- **copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;**
- **codice fiscale;**
- **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA o del Locatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell'Autovettura, qualora questo sia diverso dall'intestatario al PRA o del Locatario (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell'Autovettura, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La

Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione dell'Autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti. Il demolitore convenzionato prende in carico l'Autovettura, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico dell'Autovettura e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che l'Autovettura viene demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al recupero dell'Autovettura con carro attrezzi, alla cancellazione al PRA e alla demolizione.
Gli eventuali costi di deposito dell'Autovettura rimangono a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al loro pagamento.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.9 AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato (purché quest'ultimo disponga dei requisiti di pagamento previsti dalle stazioni di autonoleggio), in caso di Sinistro a seguito del quale l'Autovettura sia inutilizzabile e la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera certificate in via anticipata da officine autorizzate secondo i tempari delle case costruttrici, presso una stazione di autonoleggio convenzionata e negli orari di apertura della stessa, un'Autovettura a noleggio di pari categoria, se disponibile, **per un periodo pari al tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di 7 giorni.**
Non sono considerati i tempi necessari al reperimento dei pezzi di ricambio.
Rimangono a carico dell'Assicurato i costi per le Assicurazioni facoltative offerte dalle case di autonoleggio, i pedaggi in genere, le spese del carburante e l'eventuale numero di giorni di noleggio eccedenti quelli concessi, che devono comunque essere autorizzati dalla Centrale Operativa.
La garanzia non è operante qualora l'Autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione.
La garanzia è prestata con il limite di due volte durante l'anno assicurativo.
In caso di Furto dell'Autovettura, l'Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.10 RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla loro residenza in Italia, o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di

destinazione, in caso di Sinistro a seguito del quale l'Autovettura sia immobilizzata all'estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera o in caso di Furto dell'Autovettura stessa.
Il ritorno o il proseguimento del viaggio è effettuato in aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con altro mezzo alternativo concordato con la Centrale Operativa.
La Società tiene a proprio carico le spese sostenute per il biglietto, **sino ad un massimo di 1.000€ per ogni evento**.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.11 RIMPATRIO AUTOVETTURA

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro avvenuto all'estero, qualora l'Autovettura subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo di riparazione superiore a 36 ore lavorative, dopo aver preso contatto con il deposito, incarica un trasportatore di sua fiducia per rimpatriarla dal luogo del Sinistro al deposito preventivamente segnalato, tenendo a suo carico le spese relative, comprese quelle di custodia dell'Autovettura per il periodo intercorrente tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro dell'Autovettura da parte dell'autotrasportatore.
I costi di riconsegna sono a carico della Società e non potranno comunque superare il Valore commerciale, determinato in Italia, dell'Autovettura, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.12 TRASPORTO AUTOVETTURA

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto dell'Autovettura fino all'officina più vicina all'abitazione o alla meta di destinazione in Italia, qualora in caso di Sinistro avvenuto in Italia l'Autovettura risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera.
La Società tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto, **sino ad un massimo di 400€ per ogni Sinistro**;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la Centrale Operativa segnalando il Sinistro e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero dell'Autovettura.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.13 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DELL'AUTOVETTURA RITROVATA DOPO IL FURTO

Qualora l'Autovettura in precedenza rubata venga ritrovata ad oltre 100 chilometri dalla residenza del Proprietario, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di treno prima classe per andare a recuperare l'Autovettura stessa.

ART. 11.14 RIENTRO SANITARIO

La Centrale Operativa organizza il trasporto urgente dell'Assicurato e dei trasportati ad un centro ospedaliero, qualora a seguito di incidente i Medici della Centrale stessa, anche in collaborazione con il Medico curante o chi abbia prestato le prime cure, lo valutino necessario. La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il trasporto ritenuto più idoneo dai Medici intervenuti nel soccorso (aereo di linea, ambulanza, treno o altro).

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.15 INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO

La Centrale Operativa provvede a inviare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'Autovettura, qualora questi non possano essere reperiti sul luogo del Sinistro. L'invio dei suddetti pezzi avviene col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. La Società tiene a proprio carico tutti i costi, tranne quelli dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che rimangono a carico dell'Assicurato.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio necessario all'Autovettura è messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.16 RECUPERO AUTOVETTURA / ABBANDONO LEGALE

La Centrale Operativa, se l'Assicurato non abbia usufruito della garanzia di "Rimpatrio Autovettura", organizza il viaggio in treno (prima classe) o con aereo di linea (classe turistica) dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero dell'Autovettura dopo le riparazioni in loco. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

In alternativa, qualora il Valore commerciale dell'Autovettura dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.17 ANTICIPO DENARO

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura necessiti di riparazioni (anche temporanee) a seguito di Sinistro, e nel caso il Conducente non vi possa provvedere, paga direttamente le relative spese **fino ad un massimo di 500€ per ogni evento**.
La prestazione non è operante qualora non si sia in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.18 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La Centrale Operativa, a seguito di Infortunio dell'Assicurato e conseguente ricovero in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni, organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere il degente;
- il soggiorno del familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.

La Società tiene a proprio carico le spese relative:

- al viaggio di andata e ritorno;
- alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale, **per un periodo massimo di 3 giorni, con un massimo di 100€ al giorno.**

La garanzia opera a oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'infortunato.

ART. 11.19 INVIO DI UN AUTISTA

La Centrale Operativa, qualora in seguito a Sinistro l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida dell'Autovettura, oppure la sua patente di guida venga rubata, smarrita o ritirata da parte di un'Autorità, mette a disposizione un autista professionista per riportare l'Autovettura fino al luogo di residenza del Proprietario o per proseguire il viaggio sino alla destinazione programmata, secondo il percorso più breve.
Tale garanzia è prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sia in grado ed abilitato a guidare l'Autovettura.
La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista; restano, in ogni caso, a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e agli eventuali pedaggi autostradali.

ART. 11.20 ANTICIPO CAUZIONI

La Centrale Operativa in caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale, nel quale sia stata coinvolta l'Autovettura, e qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente, **anticipa**

per suo conto a titolo di prestito la cauzione civile o penale fino ad un massimo di 8.000€ per ogni evento.
La Centrale Operativa, in questo caso, opera dietro la fornitura di adeguate garanzie di restituzione di tale anticipo che deve essere rimborsato non oltre 30 giorni dal rientro dell'Assicurato al proprio domicilio.

ART. 11.21 TRASPORTO SALMA

La Centrale Operativa provvede a sue spese, in caso di decesso dell'Assicurato o dei trasportati a seguito di Incidente stradale, all'adempimento di tutte le formalità, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.
Inoltre, qualora sia stato preventivamente espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a sue spese.

ART. 11.22 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

La Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, assumendone i costi **fino a un massimo di 1.100€ per ogni evento**, in caso di fermo o di arresto a seguito di Incidente stradale nel quale sia stata coinvolta l'Autovettura, l'Assicurato sia in difficoltà a comunicare nella lingua locale.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.23 INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire in Italia (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 - esclusi i giorni festivi infrasettimanali) informazioni e consigli telefonici su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni atmosferiche sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni sulle normative RCA, imposta di proprietà, patente di guida, carta di Circolazione; informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di Sinistro (modulo Blu o Cai) e indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti l'Autovettura;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

ART. 11.24 TRASMISSIONI DI MESSAGGI URGENTI DALL'ESTERO

La Centrale Operativa provvede a comunicare un messaggio al destinatario qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia.

Art. 11.25 ESCLUSIONI

Premesso che, in ogni caso, le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'Assistenza non sono fornite:

- per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore;
- limitatamente alla prestazione "Auto sostitutiva" qualora l'Autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o
- per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione;
- limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione;
- se sussiste dolo da parte dell'Assicurato;
- in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); qualora l'indisponibilità dell'Autovettura sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente Contratto.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.
È indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di Circolazione previste dal Codice della Strada.
Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.
Si consiglia:

- l'uso corretto delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dell'Autovettura;
- l'uso corretto dei seggiolini omologati per i bambini;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la Circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il Conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo dell'Autovettura un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di Circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza della propria Autovettura.

12. NORME IN CASO DI SINISTRO

12.1 NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 12.1.1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure alla Società:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it**.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta della Società devono essere prodotti in copia:

- carta di Circolazione e certificato di proprietà dell'Autovettura;
- patente del Conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 12.1.2 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

ART. 12.2 NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

ART. 12.2.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure alla Società:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it.**

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.

Nei casi di Incendio, Furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia alla Società.

Nel caso di Furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

ART. 12.2.2 RIPARAZIONI O SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'Autovettura, purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro o dal ritrovamento dell'Autovettura.

La Società ha altresì facoltà di sostituire l'Autovettura invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà della stessa.

L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'Autovettura nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società nei termini di cui sopra.

ART. 12.2.3 VALORE DELL'AUTOVETTURA AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il Valore dell'Autovettura è rilevato dalla rivista "Quattroruote" riferita al mese in cui si è verificato il Sinistro o del valore d'acquisto (con idonea documentazione). Nel caso non sia presente l'Autovettura su "Quattroruote", si utilizza l'"Eurotax giallo".

Nel caso in cui l'Autovettura non sia quotata dalle suddette pubblicazioni, il Valore viene determinato con riferimento a quello di mercato al momento del Sinistro. In caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato sulla base del Valore riferito all'ultimo adeguamento oppure del Valore Assicurato purché quest'ultimo non sia superiore a quello riportato sulla rivista, e se assicurato a prezzo d'acquisto non si applica la regola proporzionale fino al raggiungimento del valore commerciale.

ART. 12.2.4 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il Valore che l'Autovettura o sue parti avevano al momento del Sinistro e il Valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro. L'eventuale differenza in eccesso del Valore data dagli accessori e/o audiofonovisivi non di serie, se assicurati, deve risultare dalla Polizza.

Il Valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in Polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della Regola proporzionale che segue.

Se il Valore Assicurato fosse inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due Valori; tuttavia se il Valore commerciale al momento del Sinistro non superi il 10% di quello indicato in Polizza non si applica la predetta Regola proporzionale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nel Valore Assicurato e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'Autovettura in occasione della riparazione.

Degrado d'uso Sinistro totale

In caso di **Sinistro totale** la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del Valore Assicurato e senza tener conto del Degrado dell'Autovettura o delle sue parti, se l'evento dannoso dovesse verificarsi entro **12 mesi** dalla data di prima immatricolazione dell'Autovettura, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta.

Degrado d'uso Sinistro parziale

In caso di **Sinistro parziale** che colpisca l'Autovettura non viene applicato alcun Degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il Sinistro dovesse verificarsi entro **7 anni** dalla data di prima immatricolazione, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta, nei limiti del Valore commerciale dell'Autovettura al momento del Sinistro.

ART. 12.2.5 SCOPERTI E MINIMI

La Società indennizza all'Assicurato la Somma liquidata a termini delle condizioni contrattuali con applicazione dell'eventuale Scoperto e minimo come riportato in Polizza.

Antifurto immobilizzatore/elettronico

Qualora sia indicata in Polizza la presenza di un Antifurto immobilizzatore/elettronico o satellitare, in caso di Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura, se l'Antifurto

non sia conforme oppure non sia stato inserito, si applica uno Scoperto del 20% in aumento a quello eventualmente previsto in Polizza.

Antifurto satellitare
Qualora sia indicata in Polizza la presenza di un Antifurto satellitare, in caso di Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura:

- non si applica l'eventuale Scoperto previsto in Polizza, purché il Contratto di abbonamento con la ditta installatrice sia regolarmente operativo;
- se l'Antifurto non sia conforme oppure l'Assicurato non sia in grado di fornire prova scritta, rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per l'Autovettura del sistema satellitare al momento del Sinistro, si applica uno Scoperto del 30% in aumento a quello eventualmente previsto in Polizza.

Nel caso di applicabilità di più scoperti Furto, le percentuali dei medesimi sono unificate nella misura massima del 40%.

ART. 12.2.6 CARROZZERIE CONVENZIONATE

Nel caso in cui il veicolo venga riparato presso una carrozzeria convenzionata con la Società, gli scoperti ed i minimi eventualmente previsti in Polizza sono ridotti del 50% per le seguenti garanzie:

- Incendio e Furto parziale
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- Eventi Naturali e Catastrofali
- Kasko

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile nel sito www.aviva.it.

ART. 12.2.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 12.2.8 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle Parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.
I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12.2.9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

ART. 12.2.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Tuttavia, in caso di Furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro.
La Società in caso di Furto totale ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA o registri speciali;
- la procura notarile a vendere a favore della Società stessa;
- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del Sinistro.

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

ART. 12.2.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

L'Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento dell'Autovettura o di sue parti.
In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo la Società risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del Furto.
In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza la Società a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 12.2.8 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

12.3 NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

ART. 12.3.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E RELATIVI OBBLIGHI

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure alla Società:

- telefonando al numero Verde 800.117.330;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

ART. 12.3.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 7.2, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza

dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato irrituale, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12.3.3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni.
L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

12.4 NORME IN CASO DI RINISTRO TUTELA

La Società affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (in seguito detta DAS), con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

ART. 12.4.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **Denuncia Telefonica**
   Contattare DAS:
   - dall'Italia numero Verde 800.341.143
   - dall'estero +39.045.83.78.901

   Gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica;

2. **Denuncia Scritta**
   La denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
   - per posta elettronica a sinistri@das.it;
   - per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora il tentativo di bonaria definizione non abbia dato esito positivo.
Qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario;

con il limite della Somma di 3.000€. Tale Somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno assicurativo

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 12.4.2 DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurato è tenuto a fornire alla DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza**.**

ART. 12.4.3 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 12.4.1.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

ART. 12.4.4 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
In caso di disaccordo, purché prima le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12.4.5 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

12.5 NORME IN CASO DI SINISTRO IMPREVISTI

ART. 12.5.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze allegando la necessaria documentazione oppure alla Società:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it.**

12.6 NORME IN CASO DI SINISTRO CRISTALLI

ART. 12.6.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

Qualora l'Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione o sostituzione del cristallo, la relativa denuncia di Sinistro è raccolta direttamente dal centro convenzionato.

Qualora l'Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia, contenente una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesti la spesa sostenuta, deve essere presentata per iscritto alla Società:

- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it.**

La Società liquida il danno accertato direttamente al Proprietario dell'Autovettura.

12.7 NORME IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

ART. 12.7.1 RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa chiamando:

- **dall'Italia il numero Verde 800.196.914**
- **dall'estero il numero +39.011.742.56.88**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare alcun tipo di indennizzo.

13. GLOSSARIO

Accessori e apparecchi audiofonovisivi
Installazioni non estraibili e fissate stabilmente sull'Autovettura, quali ad esempio: cerchi in lega, radio, telefoni, televisori, lettori CD, vivavoce, navigatori satellitari.
Questi equipaggiamenti possono essere di serie quando costituiscono la dotazione dell'Autovettura senza alcun supplemento al prezzo di listino oppure non di serie purché documentati da fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Ania
Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Antifurto
Impianto di protezione contro il Furto dell'Autovettura, costituito da un dispositivo elettronico o satellitare.

Assicurato
Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato del rischio
Documento che attesta il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l'anno corrente e che certifica la Classe di merito CU (Conversione Universale).

Autovettura
Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza. Se non precisato diversamente con il termine Autovettura sono intesi i veicoli a uso privato, promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, scuola guida e autotassametri.

Aviva
Aviva Italia S.p.A..

Azione del fulmine
Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Bonus/Malus
Formula tariffaria che assegna al Contratto una delle classi di merito previste in funzione della Sinistrosità riscontrata nel Periodo di osservazione.

Carta Verde
Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione dell'Autovettura in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Certificato di assicurazione
Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Circolazione
Movimento, fermata e sosta dell'Autovettura.

Classe di merito Aviva
Classe di merito aziendale assegnata al Contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente.

Classe CU (Conversione Universale)
Parametro di riferimento per garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese assicuratrici che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'Assicurato.

Codice delle Assicurazioni
Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice veicolo
Codice con il quale la rivista "Quattroruote" identifica marca, modello, versione, allestimento e Valore dell'Autovettura.

Conducente
Persona alla guida dell'Autovettura.

Consap
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è l'ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la responsabilità civile.

Contraente
Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Degrado
Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra la differenza del Valore a nuovo e quello commerciale dell'Autovettura rispetto al Valore a nuovo stesso al momento del Sinistro.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Familiare convivente
Componente del Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura avente la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.

Franchigia
Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto
Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al Furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma, dell'Autovettura che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/indennità
Somma che la Società eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla Circolazione dell'Autovettura.

Intermediario
Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Leasing
Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un'Autovettura dietro il pagamento di un canone periodico.

Locatario
Utilizzatore dell'Autovettura affidatagli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di Circolazione.

Massimali, Capitali, Valori, Somma
Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito**.**

Nucleo familiare
Persone conviventi con il Proprietario dell'Autovettura riportati nello stato di famiglia.

Parti
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Società.

Periodo di assicurazione
Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione
Periodo durante il quale la Società determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto
Documento che prova l'assicurazione.

PRA
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario
Intestatario al PRA, Locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di Autovettura in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario.

Quattroruote
Rivista pubblicata dall'Editoriale Domus per autovetture e fuoristrada da cui si desume il prezzo di listino.

Regola proporzonale
Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Risarcimento
Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto
Procedura, in vigore dal 1° febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni all'Autovettura o lesioni di lieve entità), che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del Sinistro.

Rischio
Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa
Diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Scoperto
Percentuale della Somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio
Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Settori tariffari
Settore I - autovetture (a uso privato o promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, noleggio a lungo termine, scuola guida)
Settore II - autotassametri.

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro con responsabilità paritaria
Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Sinistro con responsabilità principale
Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel Sinistro.

Sinistro senza seguito
Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di Risarcimento o di indennizzo.

Stanza di Compensazione
Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.
La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Valore a nuovo
Prezzo di listino dell'Autovettura pubblicato su Quattroruote, comprensivo degli eventuali accessori e apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale
Valore dell'Autovettura determinato considerando il suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

13.1 GLOSSARIO GIURIDICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Arbitrato
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale
Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione
Reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. La Contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni", sono per la massima parte sanzioni amministrative.

DAS
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia tutela legale.

Danno extracontrattuale
Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un Incidente stradale). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto
Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se sia stato commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze siano più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se sia stato commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto civile
Complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale
Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge civile (vedi alla voce diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività.

Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza del Sinistro
Momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato sia continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Oneri fiscali
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Può consistere nel pagamento di una Somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituiti pubblici.

La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Sinistro
Il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.

Spese di giustizia
Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto penale).

Spese di soccombenza
Spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali
Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

13.2 GLOSSARIO PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Assicurato
Conducente dell'Autovettura ed eventuali passeggeri a titolo gratuito e di cortesia.

Autovettura
Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza.

Incidente stradale
Uno dei seguenti eventi in cui è coinvolta l'Autovettura: tamponamento, urto, investimento, fuoriuscita dalla sede stradale.

Sinistro
Incidente stradale, Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali o guasto da qualsiasi causa determinato all'Autovettura.

AREA CLIENTI **MyAviva**

Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.
Attiva subito il tuo account su **www.aviva.it**
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:

Le coperture assicurative in essere

Lo stato dei pagamenti e le relative scadenze

Le condizioni contrattuali e i documenti di polizza

...il monitoraggio dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

INFORMAZIONI UTILI

IN CASO DI SINISTRO
Contattare immediatamente l'Intermediario oppure telefonare al numero Verde 800.117.330 preparando tutta la documentazione necessaria al fine di velocizzare i tempi per l'apertura della pratica

TUTELA LEGALE
Contattare DAS ai seguenti numeri telefonici:
- **dall'Italia al numero Verde 800.341.143**
- **dall'Italia e dall'estero al numero +39.045.83.78.901**

In alternativa inviare:
- **denuncia scritta a D.A.S. S.p.A. - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona**
- **e-mail a sinistri@das.it**

CRISTALLI
Contattare il centro convenzionato che provvede direttamente alla riparazione del parabrezza o alla sostituzione del vetro ed alla raccolta della denuncia

ASSISTENZA STRADALE 24h su 24 tutti i giorni dell'anno telefonare:
- **dall'Italia al numero Verde 800.196.914**
- **dall'estero al numero +39.011.742.56.88**

Mod. 12955 - 000 - 11/2019